

## Revisione della Direttiva quadro sui rifiuti: accordo politico del Consiglio UE

Di seguito riportiamo un confronto tra le principali modifiche introdotte dal Parlamento europeo (PE), lo scorso 13 febbraio, e quelle del Consiglio (CL), lo scorso 28 giugno, in merito alla proposta della Commissione di revisione della direttiva quadro sui rifiuti (COM(2005)667).

1° lettura PE (13/2/07)	Accordo politico CL (28/6/07)
<b>1. GERARCHIA GESTIONE RIFIUTI</b>	
<p>Gerarchia a 5 livelli, <u>come regola generale</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevenzione e riduzione dei rifiuti;</li> <li>- riutilizzo;</li> <li>- riciclaggio;</li> <li>- altre operazioni di recupero;</li> <li>- smaltimento in sicurezza e ambientalmente corretto.</li> </ul> <p>Gli Stati possono discostarsi da detta gerarchia solo se è chiaramente dimostrato, tramite analisi del ciclo di vita o analisi costi benefici (pubbliche, asseverate da organismi scientifici indipendenti, accompagnate da consultazioni pubbliche e trasparenti), che vi è alternativa migliore per specifici flussi di rifiuti. La Commissione potrebbe adottare apposite linee guida.</p>	<p>Gerarchia a 5 livelli, <u>come principio guida</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevenzione</li> <li>- preparazione per il riuso;</li> <li>- riciclo;</li> <li>- altre forme di recupero (recupero energetico)</li> <li>- smaltimento.</li> </ul> <p>Gli Stati membri devono incentivare le opzioni che assicurano il miglior risultato globale ambientale. Ciò può comportare che per particolari flussi di rifiuti si debba derogare dalla gerarchia, ove ciò sia giustificato da un approccio sul ciclo di vita del rifiuto applicato agli effetti complessivi del rifiuto stesso.</p>
<b>2. PREVENZIONE E RIUTILIZZO</b>	
<p>Introdotta obiettivo, per il 2012, di <u>stabilizzazione della produzione dei rifiuti al 2008</u>.</p> <p>Come misure di prevenzione, la Commissione dovrà elaborare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ entro il 2008, una lista di indicatori;</li> <li>▪ entro il 2010, una politica di eco-design per la riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti e per aumentare la riciclabilità dei prodotti;</li> <li>▪ ulteriori obiettivi di riduzione per il 2020 basati sulle migliori pratiche disponibili;</li> <li>▪ un piano d'azione europeo per cambiare i modelli di consumo.</li> </ul> <p>Come misure per il riutilizzo, gli Stati dovranno costituire network accreditati per il riuso e la riparazione stabilendo, ove necessario, gli standard di prodotto e i processi relativi; potranno inoltre introdurre strumenti economici, criteri per l'affidamento nelle gare pubbliche, obiettivi quantitativi e divieti di commercializzazione di alcuni prodotti.</p>	<p>Eliminato l'obiettivo al 2012.</p> <p>Eliminate le scadenze temporali proposte dal PE.</p> <p>La prevenzione nella produzione dei rifiuti si dovrà realizzare con piani nazionali con benchmark quantitativi e qualitativi. Inserito allegato IV in cui sono riportati esempi di modalità di prevenzione nella produzione dei rifiuti.</p>
<b>3. PRIORITA' RICICLO</b>	

<p>Priorità al recupero (elencate, a titolo indicativo e non esaustivo nell'Allegato II) mentre lo smaltimento è assolutamente residuale.</p> <p><u>Entro il 2020</u> gli Stati dovranno raggiungere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il <u>50% di riciclo/riuso di RSU</u>;</li> <li>▪ il <u>70% di rifiuti da costruzione, demolizione, industriali e manifatturieri</u> (5 anni aggiuntivi per i Paesi con meno del 5% di riciclaggio).</li> </ul> <p>Gli Stati promuoveranno un'alta qualità del riciclaggio adottando sistemi di raccolta differenziata, almeno per i seguenti flussi (entro il 2015): carta, metallo, plastica, vetro, tessili, altri rifiuti biodegradabili, oli e rifiuti pericolosi.</p> <p>Nelle premesse, la direttiva riconosce il problema degli <u>scarti provenienti dal riciclaggio</u>, che rappresentano un "collo di bottiglia" per l'ulteriore incremento delle capacità di riciclaggio e invita le autorità competenti a farsene carico per ridurre lo smaltimento definitivo.</p>	<p>Il recupero è la modalità di trattamento prioritaria sempre che non esista una gestione alternativa che garantisca un migliore rispetto delle condizioni ambientali (vedi richiamo alla gerarchia dei rifiuti).</p> <p>Eliminati gli obiettivi proposti dal PE.</p>
<p align="center"><b>4. END-OF-WASTE/MPS</b></p>	
<p>L'art. 11 sulla qualificazione come prodotti di rifiuti che hanno cessato di essere tali (già presente nella proposta della Commissione), è stato mantenuto prevedendo in luogo della procedura di comitato, per la fissazione dei criteri ambientali e di qualità dei prodotti, materiali o sostanze secondarie, una eventuale <u>proposta legislativa</u> formulata dalla Commissione.</p> <p>I primi flussi che la Commissione prenderebbe in considerazione sarebbero: compost, aggregati, carta, vetro, metallo, pneumatici fuori uso e tessili, senza chiarire quale qualificazione attribuire nella fase transitoria. Contestualmente l'Allegato II sul recupero è stato integrato con una nuova operazione (R9a - altre attività di recupero per la produzione di prodotti, materiali e sostanze secondarie).</p>	<p>Alcuni rifiuti cessano di essere tali quando sono sottoposti ad operazioni di recupero e rispettano criteri specifici da sviluppare a queste condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la sostanza è comunemente usata per specifici fini;</li> <li>- esiste un mercato o una domanda della sostanza;</li> <li>- la sostanza rispetta i requisiti tecnici per lo specifico impiego, nonché la normativa e gli standard applicabili ai prodotti;</li> <li>- l'uso della sostanza non comporta un impatto ambientale o sanitario globalmente negativo</li> </ul> <p>I criteri verranno sviluppati a livello comunitario, ma gli Stati membri possono nel frattempo decidere caso per caso.</p>
<p align="center"><b>5. ESCLUSIONI</b></p>	
<p>Precisato, tra le esclusioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i <u>materiali da scavo</u> non contaminati e riutilizzabili nello stesso sito o in altri</li> <li>- <u>fanghi da depurazione</u> utilizzati in agricoltura.</li> </ul>	<p>Viene precisato che lo status di rifiuto del suolo scavato non contaminato e degli altri materiali che derivato da attività di costruzione e che sono impiegati in siti diversi da quelli di origine deve essere valutato in accordo con la definizione di rifiuto, con le norme sui sottoprodotti o con quelle che regolano la cessazione dello stato di rifiuto (end of waste).</p> <p>L'impiego di questi materiali nel sito di scavo è invece direttamente escluso dalla normativa sui rifiuti, parimenti al suolo contaminato non scavato, agli impianti fissi, alle acque di scarto ed ai sottoprodotti animali.</p>
<p align="center"><b>6. SOTTOPRODOTTI</b></p>	

<p>Sostanza o oggetto che risulta da un processo di produzione pur non costituendone lo scopo primario, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso sia certo e diretto (ovvero senza trattamento diverso dalle normali pratiche industriali),</li> <li>- avvenga nell'ambito del processo produttivo, ovvero che vi sia un mercato per quel prodotto,</li> <li>- che sia conforme ai requisiti merceologici, ambientali e sanitari per la specifica applicazione.</li> </ul> <p>La Commissione elaborerà una <u>proposta legislativa</u> sui criteri ambientali e qualitativi dei sottoprodotti, fornendone una lista. In assenza di tale armonizzazione ovvero di una giurisprudenza applicabile della Corte, le sostanze o materiali in esame devono continuare ad essere considerati come rifiuti.</p>	<p>Sostanza derivante da processi produttivi il cui scopo primario non è la sua produzione può essere considerato un sottoprodotto e non un rifiuto se rispetta quattro condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il suo successivo impiego è certo;</li> <li>- può essere usata direttamente senza ulteriori trasformazioni diverse dalla normale pratica industriale;</li> <li>- è prodotta come parte integrale di un processo produttivo;</li> <li>- il successivo impiego è lecito, cioè rispetta tutte le pertinenti disposizioni produttive, ambientali e sanitarie per quel specifico uso, senza comportare un impatto complessivamente negativo sul piano ambientale o sanitario</li> </ul> <p>Per specifiche sostanze possono essere definite le modalità da rispettare sulla base delle condizioni fissate.</p>
<p align="center"><b>7. PRINCIPIO DI PROSSIMITA'</b></p>	
<p>I rifiuti destinati allo smaltimento dovranno essere avviati negli impianti più prossimi qualora dotati delle necessarie tecniche e metodi di gestione degli stessi.</p>	<p>L'importazione di rifiuti destinati al recupero potrà essere impedita dal Paese importatore se è provato che comporta un maggiore ricorso alle discariche nel Paese stesso</p>
<p align="center"><b>8. DISTINZIONE R/D</b></p>	
<p>La Commissione svilupperà <u>criteri di efficienza basati</u> sulle migliori tecniche disponibili per qualificare come tali le operazioni di recupero elencate nell'Allegato II.</p> <p>Tra queste vi è anche R1 – recupero energetico – per il quale è stata eliminata, nell'Allegato II, la formula prevista dalla proposta della Commissione ma è stato inserito, all'interno delle definizioni, il vincolo al recupero anche del calore.</p>	<p>Eliminato vincolo ai criteri di efficienza per caratterizzare le operazioni di recupero.</p> <p>Reintrodotta la formula dell'efficienza energetica prevista dalla proposta della Commissione.</p>
<p align="center"><b>9. REQUISITI RECUPERO E BAT</b></p>	
<p>Ogni disposizione adottata dagli Stati UE relativa ai requisiti delle attività di recupero o smaltimento dovrà essere basata sulle "migliori tecniche disponibili per la gestione dei rifiuti".</p> <p>Laddove necessario, la Commissione elaborerà proposte di direttive per specifici flussi significativi in termini quantitativi al fine di stabilire appositi requisiti per il recupero, sostanze e oggetti recuperati, ed il conseguente uso, sulla base delle BAT. Tali direttive potranno prevedere i casi di cessazione dello "status" di rifiuto.</p>	<p>Eliminato il requisito BAT inserito dal Parlamento</p>
<p align="center"><b>14. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI</b></p>	
<p><u>Standard minimi per autorizzazioni:</u> la Commissione aveva già previsto la possibilità di stabilire a livello comunitario gli standard minimi per le autorizzazioni; il Parlamento ha accordato agli Stati la possibilità di stabilire standard più restrittivi sulla base di una verifica delle esigenze nazionali e del principio di proporzionalità.</p> <p><u>Procedure semplificate:</u> l'esenzione dall'autorizzazione non è più ammessa per le operazioni di recupero, ma solo per l'autogestione dei rifiuti non pericolosi (a meno che non si svolgano sia lo smaltimento che il recupero dei propri rifiuti, nel qual caso solo il recupero potrà essere esentato).</p>	<p><u>Standard minimi per autorizzazioni:</u> devono includere le BAT. Introdotta l'autorizzazione unica.</p> <p>Per le autorizzazioni agli impianti di incenerimento o coincenerimento con recupero di energia deve esserci la condizione di alta efficienza energetica dell'impianto.</p> <p><u>Procedure semplificate:</u> esenzione dall'autorizzazione per gli impianti di recupero e per le attività di autosmaltimento dei rifiuti nel sito di produzione</p>